

TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA

Lo scorso 7 marzo è stato siglato un accordo nazionale tra l'ANCE e Feneal, Filca e Fillea con il quale le parti sociali hanno modificato l'art. 26 del contratto nazionale di lavoro edile industria: "Trattamento in caso di malattia".

Nello specifico, è stato modificato il comma quinto con decorrenza 1° marzo 2007.

Di seguito si riporta il nuovo dettato contrattuale: *"Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia"*

Ovviamente alla luce della modifica del quinto comma come sopra descritta, l'ottavo comma dello stesso art. 26 è stato soppresso.